

Prot. 2973/201P



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

E

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA**

CONVENZIONE

**PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON IL GIUDICE TUTELARE
NELLA REVISIONE E CONTROLLO DEI RENDICONTI PERIODICI E
FINALI DEPOSITATI DA AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI.**

Il Tribunale di Brescia, nella persona del Presidente, dott. Vittorio Masia e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia nella persona del Presidente, dott. Michele de Tavonatti,

Sentito il dirigente amministrativo del Tribunale di Brescia nonché:

il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Brescia

Rete ADS Brescia

ATS di Brescia

Comune di Brescia- Servizio Tutela
Adulti


Azienda Speciale Consortile Garda
Sociale

ASSI della Valcamonica

Sportello di Rovato

PREMESSO

- a) che il Giudice Tutelare del Tribunale ordinario di Brescia è competente, fra l'altro, per i procedimenti in tema di tutele (artt. 343 e segg. c.c.) e di amministrazioni di sostegno (artt. 404 e segg. c.c.);
- b) che il numero delle procedure aperte presso il Tribunale è in costante aumento tanto da attestarsi al 30.06.2018, oltre il numero di seimila;
- c) che l'effettività della tutela demandata al Giudice Tutelare comporta, tra l'altro, necessariamente un elevato grado di pervasività del controllo circa l'operato e il rendiconto presentato dal tutore o dall'amministratore di sostegno, come peraltro imposto dall'art. 380 c.c.;
- d) che il Giudice Tutelare, nella propria attività, può valersi di ausiliari esperti in una determinata arte o professione *ex art. 68 c.p.c.*;
- e) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia è naturale e massimo interlocutore in materia contabile;
- f) che in data 14 febbraio 2018 è stata sottoscritta tra il Tribunale di Brescia e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia una prima convenzione per il controllo dei rendiconti annuali presentati dai tutori e dagli amministratori di sostegno, che è intenzione delle parti rinnovare ed emendare alla luce delle esperienze nel frattempo maturate e dei preziosi apporti delle organizzazioni del "Terzo Settore";
- g) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia si è dimostrato particolarmente sensibile alla delicatezza, all'altissimo valore sociale e ai sacrifici che richiede l'attività di tutore o amministratore di sostegno;
- h) che il controllo dei rendiconti è particolarmente oneroso e delicato nei casi di patrimoni non modesti, per tali intendendosi quelli che superano le soglie sotto indicate e in relazione ai quali, in virtù della presente convenzione, il Giudice Tutelare potrà avvalersi dell'ausilio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:
 - 1) persona beneficiaria che percepisca un reddito annuo sino ad €20.000,00 circa, anche se proprietaria di un unico immobile e con disponibilità di un patrimonio mobiliare sino ad € 30.000,00 circa;



- 2) persona beneficiaria che percepisca un reddito annuo sino ad € 20.000,00 circa, con disponibilità di un patrimonio mobiliare sino ad € 40.000,00 circa.

CONVENGONO

Articolo 1 – Contenuto dell'attività

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'elenco formato con le modalità di cui all'art. 3, nel rispetto delle regole in tema di incompatibilità, sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella revisione e controllo dei rendiconti periodici e finali depositati da amministratori di sostegno e tutori.

Articolo 2 – Iscrizione all'albo

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'albo bresciano in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 d.lgs n. 165/2001 che intendano svolgere le attività di cui all'art. 1 in collaborazione con il Tribunale di Brescia devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore attinenza alle particolari caratteristiche dell'attività stessa (pregresse esperienze professionali, indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazioni ad incontri di studio o convegni). Il professionista che chiederà l'iscrizione nel presente elenco dovrà inoltre documentare direttamente all'ordine di appartenenza di avere sottoscritto, al momento della presentazione della domanda, idonee assicurazioni per la responsabilità civile professionale e dovrà sottoscrivere l'impegno a rinnovarle a propria cura e spese, senza soluzioni di continuità, fino a che perdurerà la sua iscrizione in detto elenco.

Articolo 3 -- Valutazione delle domande

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili — previa valutazione congiunta delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, da parte di un consigliere dell'ordine a tal fine delegato e di un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Brescia e previa



eventuale colloquio con i richiedenti da parte dei delegati, se da questi ultimi ritenuto opportuno — proporrà al Presidente del Tribunale di Brescia i nominativi dei professionisti ritenuti idonei per essere inseriti nell'elenco sopra detto.

Articolo 4 – Decreto di nomina e attività di collaborazione

Nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sarà indicata la possibilità della nomina dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il controllo dei rendiconti, nei casi in cui la condizione economica della persona beneficiaria superi la soglia economica prevista nella presente convenzione.


La nomina del professionista sarà effettuata dal Giudice Tutelare in occasione del deposito in cancelleria da parte dell'amministratore di sostegno o del tutore del rendiconto, anche con modalità telematiche o a mezzo PEC; la cancelleria darà comunicazione al professionista incaricato della nomina, con modalità telematiche o a mezzo PEC.

In seguito alla nomina da parte del Giudice Tutelare, l'attività sarà svolta dal professionista incaricato sui documenti messi a sua disposizione mediante deposito da parte degli interessati presso la cancelleria della volontaria giurisdizione ed inoltrati a cura della cancelleria con modalità telematiche o a mezzo PEC.

Il professionista incaricato provvederà alla restituzione del rendiconto, corredato del parere, sempre con modalità telematiche o a mezzo PEC.

La nomina avrà durata di cinque anni e per gli anni successivi alla nomina l'amministratore o il tutore depositerà il rendiconto in cancelleria e la cancelleria provvederà a inviarlo con modalità telematiche o a mezzo PEC al Dottore Commercialista o Esperto Contabile già nominato, che provvederà alla restituzione del rendiconto già corredato del parere, sempre con modalità telematiche o a mezzo PEC.

Al fine di svolgere le attività descritte, verrà adibito da parte della cancelleria uno sportello settimanale "dedicato" a tali incumbenti cui sarà preposto un volontario, previa sottoscrizione della "Convenzione per il sostegno alla



realizzazione dei servizi di volontaria giurisdizione del Tribunale di Brescia” da parte degli enti dichiaratisi disponibili.

Articolo 5 – Precisazioni

Le attività previste dalla presente convenzione:

- non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- non determineranno la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione della Giustizia;
- saranno svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel rispetto delle regole deontologiche di riservatezza e *privacy*, e di osservanza del segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite in ordine agli atti ed ai documenti di cui prenderanno conoscenza nello svolgimento del loro incarico;
- non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia, né l'accesso a reti informatiche dell'Amministrazione con apparecchiature di proprietà privata.

Articolo 6 – Risoluzione

La collaborazione con il singolo Dottore Commercialista o Esperto Contabile, come peraltro la presente Convenzione, potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Brescia per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista ovvero per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché, su indicazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per motivi inerenti alla disciplina della professione.

Articolo 7 – Compensi

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per l'Amministrazione della Giustizia, né per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si conviene che al professionista



incaricato di svolgere le attività di collaborazione con il giudice tutelare nella revisione e controllo di rendiconti, potrà essere riconosciuto esclusivamente un compenso, a carico della procedura, in proporzione al patrimonio risultante al termine dell'annualità presa a riferimento nel rendiconto presentato per il parere, secondo gli importi di cui alla tabella allegata.

Articolo 8 – Pubblicità

Il testo della presente convenzione sarà reso pubblico sul sito internet del Tribunale di Brescia. La qualifica professionale dei Commercialisti o Esperti Contabili incaricati sarà verificabile sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.


Articolo 9 – Durata e decorrenza

La presente convenzione avrà effetto per un anno dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile con le stesse modalità.

Brescia, li 17 luglio 2019

Per l'ODCEC di Brescia

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
Michele de Tavonatti



Per il Tribunale Ordinario di Brescia

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Vittorio Masia




Tabella dei compensi

Il Dottore Commercialista-Esperto Contabile che presta la propria attività ai sensi della convenzione riceverà un compenso per ogni fascicolo esaminato.

Il compenso verrà chiesto dal professionista all'amministratore di sostegno e/o al tutore in seguito a liquidazione del Giudice Tutelare.


PATRIMONIO FINALE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO	COMPENSO
da 30.000,00 a 100.000,00 €	50,00 € oltre accessori di legge
Da 100.000,01 a 500.000,00 €	100,00 € oltre accessori di legge
Oltre 500.000,01 €	200,00 € oltre accessori di legge

Brescia, li 17 luglio 2019

Per l'ODCEC di Brescia

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE

Michele de Tayonatti



Per il Tribunale Ordinario di Brescia

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Vittorio Masia

